

COMUNE DI TRICESIMO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI
PER INIZIATIVE
CULTURALI – SOCIALI – SPORTIVE E RICREATIVE**

- CC n. 98/00
- CC n. 63/01
- CC n. 69/04
- CC n. 20/07
- CCn. 43/2017

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, e succ. mod. ed integr., il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità a cui il Comune di Tricesimo si attiene nei procedimenti relativi alla concessione di benefici e contributi a favore di persone fisiche, Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni ed alle istituzioni dotate di personalità giuridica, nonché Associazioni non riconosciute, Gruppi e Comitati, costituiti da almeno dodici mesi prima della richiesta di intervento.

L'osservanza di quanto contenuto nel presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità dei singoli procedimenti con i quali si dispongono le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Il presente Regolamento disciplina altresì i criteri e le modalità per la concessione di patrocini a soggetti pubblici e privati in relazione a attività istituzionali degli stessi.

ARTICOLO 2

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) sovvenzioni sussidi ed ausili finanziari, concedendo direttamente dei contributi;
- b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte della spesa o degli oneri per i quali è stato chiesto l'intervento del Comune;
- c) sussidi ,concedendo direttamente generi,materiali, attrezzature, effetti personali forniti direttamente dal Comune;
- d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune sia a titolo di contributo per servizi prestati, sia per rimborsi di spese sostenute;
- e) assistenza e manodopera attraverso l'impiego delle maestranze comunali;
- f) utilizzo di strutture comunali;

2. Spetta all'Amministrazione Comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta, sulla base dei criteri di valutazione sottoindicati.

La concessione dei benefici ,contributi e sostegni da parte dell'Amministrazione Comunale a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, si esplicita esclusivamente :

- a) per finalità sociali;
- b) per attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo.

ARTICOLO 3

I contributi, di cui all'articolo 2) potranno essere concessi con le seguenti modalità:

- a) per la gestione ordinaria (contributo ordinario);
- b) per singola manifestazione (contributo straordinario)
- c) per la gestione di strutture di proprietà comunale

ARTICOLO 4

L'Amministrazione comunale può concedere i contributi e benefici di cui all'articolo 2):

- previa domanda, presentata dall'interessato o dal legale rappresentante (per le Associazioni, Enti Pubblici, Comitati, fondazioni etc.);
- di propria iniziativa;

Al finanziamento degli interventi economici previsti si provvede annualmente in sede di approvazione dei documenti finanziari e di bilancio, attraverso lo stanziamento delle risorse dei corrispondenti capitoli di spesa.

ARTICOLO 5

Per la concessione di benefici e contributi finalizzati alla gestione ordinaria, dovrà **essere** presentata domanda, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Società etc. a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) statuto o altra documentazione comprovante la natura ed i fini dell'associazione, ente o comitato, se non già in possesso dell'Amministrazione;
- b) relazione esplicante le attività svolte nell'anno precedente la richiesta di contributo;
- c) programma – relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere nell'anno per cui si chiede il contributo economico;
- d) ultimo bilancio consuntivo approvato, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rendiconto contabile dell'attività riferita all'anno precedente.
- e) Bilancio preventivo entrate/uscite per l'anno per cui si chiede il contributo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la verifica di quanto dichiarato nella richiesta. Le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il 31 GENNAIO di ogni anno.

ARTICOLO 6

I contributi per la gestione ordinaria verranno erogati prioritariamente a quelle Società che promuovono attività sportive, rivolte a ragazzi appartenenti alla fascia di abbandono dello sport, al fine di promuovere una più proficua integrazione del giovane nella Comunità, fermo restando il carattere educativo delle discipline sportive.

Inoltre verranno erogati i contributi a quelle società le cui squadre, nella partecipazione a gare e/o campionati, gareggiano con il simbolo e sotto l'egida della Comunità tricesimana.

ARTICOLO 7

Per la concessione straordinaria di benefici e contributi per singola manifestazione, si dovrà presentare domanda, in carta semplice, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Società, etc, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma dettagliato dell'iniziativa per cui si richiede il contributo;
- b) bilancio preventivo entrate/uscite relativo alla singola manifestazione;

La domanda dovrà pervenire all'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Per la concessione di contributi finalizzati alla gestione di strutture comunali, la domanda dovrà pervenire entro il termine del periodo di gestione, specificando il bilancio preventivo delle entrate/uscite attinenti alla gestione medesima.

ARTICOLO 8

Tutte le erogazioni previste dall'articolo 7 dovranno essere rendicontate dai beneficiari a pena della revoca del contributo concesso e con l'obbligo della sua restituzione. La

rendicontazione dovrà comprendere anche le eventuali entrate e dovrà comprendere il bilancio consuntivo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento dal quale si evinca l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità della concessione. Tale rendiconto, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, dovrà essere presentato entro tre mesi dalla conclusione dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo.

L'Amministrazione ha facoltà di erogare un anticipo del contributo fatto salvo il diritto a richiedere la restituzione in difetto di presentazione della documentazione di cui al periodo precedente .

ARTICOLO 9

I contributi per singola manifestazione concessi ai sensi del presente Regolamento non potranno essere superiori alla differenza tra le spese sostenute e le entrate che il Comitato ,Ente o Associazione presenterà a rendiconto del contributo concesso.

ARTICOLO 10

Ai fini dell'erogazione dei benefici e contributi previsti con il presente Regolamento, vale il principio generale per il quale ogni contributo è finalizzato allo svolgimento di una specifica e documentata attività.

Ai fini di quanto indicato all'art. 2, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri nell'ordine di priorità sotto indicato:

- Rispetto degli indirizzi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale in base ai contenuti di cui all'articolo seguente, con la delibera che approva il piano delle risorse e degli obiettivi. Nell'atto deliberativo la Giunta indica il limite minimo e massimo degli importi erogabili, nonché le priorità da accordare alle varie tipologie di iniziative ed attività;
- L'eventuale coinvolgimento della popolazione, di altre Associazioni ed Enti in considerazione alla tipologia dell'iniziativa che viene proposta .

ARTICOLO 11

Nell'indicazione degli indirizzi, la Giunta terrà conto, in via prioritaria, dei programmi presentati:

- a) da Associazioni che fungono da punto di incontro e aggregazione per i giovani, e che offrono loro la possibilità di avvicinarsi a discipline musicali culturali e sportive, contribuendo così alla crescita sociale della Comunità in cui operano;
- b) da Associazioni culturali e di volontariato, costituite da persone appartenenti alla terza età o che operano a favore della stessa, e che svolgono attività tese alla rivalutazione dell'anziano inteso come risorsa della Comunità;
- c) da Associazioni che svolgono manifestazioni già consolidate negli anni, o che impegnano nell'organizzazione altre realtà associative e Istituti scolastici;
- d) da Enti, Comitati, Associazioni che promuovono l'immagine di Tricesimo, del suo territorio , della storia e delle tradizioni locali.

ARTICOLO 12

I benefici e i contributi verranno erogati esclusivamente alle Associazioni, Enti o **Comitati (privati)** aventi sede o residenza nel Comune di Tricesimo.

Le richieste di contributo, presentate da Associazioni, Enti o Comitati che non hanno sede nel Comune di Tricesimo, saranno valutate in base alla valenza del programma presentato e alla ricaduta sul territorio tricesimano .

ARTICOLO 13

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati accordati contributi e benefici previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificandosi situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, nel caso, deciderne la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 14

L'Amministrazione Comunale può assumere, con atto del Sindaco o di un suo delegato, il patrocinio di specifiche manifestazioni, attività o insieme di iniziative a carattere ricreativo, sociale, sportivo e culturale. All'istanza che gli Enti proponenti devono presentare, si applicano i termini di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Ai fini della concessione del patrocinio, la manifestazione o l'iniziativa deve risultare coerente con i fini istituzionali dell'Amministrazione comunale. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività di tipo commerciale .

La concessione del patrocinio è svincolata dal riconoscimento di un contributo finanziario per l'iniziativa, può peraltro prevedere la concessione delle eventuali agevolazioni consentite dalla legge.

Il soggetto che l'ha ottenuto, deve renderlo pubblico attraverso i mezzi di comunicazione con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ARTICOLO 15

Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale:

- A) Associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
- B) Altri organismi no profit;
- C) Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- D) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ARTICOLO 16

L'Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio anche a iniziative che presentino profili commerciali di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza l'immagine del Comune **e solo** qualora ricorrano condizioni straordinarie .

Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente capoverso, deve porre in evidenza i vantaggi che derivano all'Amministrazione e alla comunità tricesimana dall'iniziativa patrocinata.

ARTICOLO 17

L'Amministrazione comunale non può concedere il patrocinio:

- a) per iniziative di carattere politico ;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa salvo quanto previsto dall'art.16;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali **perseguite** dal Comune.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ARTICOLO 18

Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio può utilizzare lo stemma del Comune o il corrispondente logo stilizzato negli strumenti comunicativi dell'iniziativa al fine di dare la massima evidenza al ruolo dell'Amministrazione municipale.